

PROSSIMI INCONTRI di Mario Schiavon

Fornire gli strumenti utili per lo svolgimento della libera professione infermieristica e approfondire la conoscenza degli aspetti previdenziali ed assistenziali sono gli obiettivi principali degli incontri organizzati da ENPAPI ed i Collegi IPASVI e le Università.

Di seguito i prossimi incontri:

- **Incontro organizzato in collaborazione con il Collegio IPASVI di Catania, che si terrà il prossimo 11 marzo, dalle ore 08.30 alle ore 17.30, presso la Sala Congressi dell'Hotel Marina Palace, Via Provinciale 1 - ACITREZZA (CT).**

- **Incontro organizzato in collaborazione con il Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche di Vicenza, che si terrà il prossimo 14 marzo, dalle ore 14.00 alle ore 17.00, presso l'Ospedale san Bortolo, Contrà San Bortolo 85 - VICENZA.**

TRATTAMENTI ECONOMICI SPECIALI di Marco Bernardini

Il Consiglio di Amministrazione eroga, nei limiti dei fondi disponibili anno per anno, Trattamenti Economici Speciali ad integrazione di particolari prestazioni previdenziali. Possono, infatti, beneficiare del sussidio:

- gli orfani titolari di pensione ai superstiti, indiretta o di reversibilità;
- i titolari di pensione di inabilità.

L'attribuzione del beneficio avviene con delibera e senza necessità di domanda da parte dell'interessato. L'erogazione decorre dal primo giorno del mese successivo alla delibera stessa.

L'integrazione alla pensione assicura, unitamente alla prestazione previdenziale in essere, una erogazione complessiva pari ad euro 1.000,00 lordi su base mensile, rinnovabile ogni 12 mesi. In assenza della documentazione fiscale richiesta l'erogazione potrà essere sospesa. Il pagamento mensile riprenderà dal mese successivo alla delibera di rinnovo. Le mensilità interessate dalla sospensione non saranno oggetto d'integrazione.

Sono esclusi dal rinnovo del trattamento assistenziale i beneficiari con modello ISEE del nucleo familiare, riferito all'ultimo anno fiscale disponibile, superiore ad euro 50.000,00. Inoltre, il Trattamento Economico Speciale non potrà essere cumulato, nello stesso anno solare, con gli interventi assistenziali disciplinati dal Bando, ad eccezione del contributo per spese funebri.

SISTEMA TESSERA SANITARIA - OPPOSIZIONE ALL'UTILIZZO DEI DATI DELLE SPESE SANITARIE PER LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRECOMPILATA di Luca Di Fazio

L'articolo 3, comma 3 del D. Lgs. 175/2014 ha previsto che il Sistema Tessera Sanitaria metta a disposizione dell'Agenzia delle Entrate le informazioni concernenti le spese sanitarie sostenute dai cittadini, ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata. Il Decreto Ministeriale del 16 settembre 2016 ha disposto, a partire dal 1° gennaio 2016, la trasmissione dei dati delle spese sanitarie sostenute dai cittadini anche da parte, tra gli altri, degli iscritti agli Albi professionali degli infermieri.

I dati da trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria riguardano le ricevute di pagamento, gli scontrini fiscali e gli eventuali rimborsi relativi alle spese sanitarie sostenute da ciascun assistito, come indicato dal DM 31/7/2015. Il cittadino può esercitare l'opposizione all'invio della spesa al Sistema TS: l'art. 3 del DM 31/7/15 (richiamato anche dai decreti ministeriali del 2 agosto e del 16 settembre 2016) precisa che il cittadino ha diritto di opporsi oralmente, quindi non si deve né si può chiedere di firmare dichiarazioni, comunicazioni o altro. Se il cittadino si oppone, l'erogatore deve annotare sia sulla propria copia, sia sull'originale della fattura da consegnare al cliente la frase: "Il paziente si oppone alla trasmissione al Sistema TS ai sensi dell'art. 3 del DM 31-7-2015".

Con Decreto della Ragioneria Generale dello Stato del 25/1/2017, nel recepire quanto stabilito con il provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 17731/2017 del 25/1/2017, è stata disciplinata la proroga dei termini della trasmissione dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria fino al 9 febbraio 2017; la proroga del termine si intende riferita alla trasmissione di tutte le spese sanitarie sostenute nel 2016, da parte di tutti i soggetti tenuti a questo obbligo.

È stato, inoltre, posticipato al 9 marzo 2017 il termine entro il quale i contribuenti potranno comunicare all'Agenzia delle Entrate il proprio rifiuto all'utilizzo delle spese sanitarie sostenute nell'anno 2016 ai fini dell'elaborazione del 730 precompilato. Coloro che vorranno esercitare la facoltà di opposizione potranno accedere dal 10 febbraio al 9 marzo 2017 direttamente all'area autenticata del sito web del Sistema Tessera Sanitaria (www.sistemats.it) tramite la tessera sanitaria oppure le credenziali Fisconline rilasciate dall'Agenzia.

È comunque possibile inserire le spese per le quali è stata esercitata l'opposizione nella successiva fase di modifica o integrazione della dichiarazione precompilata, purché sussistano i requisiti per la detraibilità delle spese sanitarie previsti dalla Legge.

ACCONTI 2017 - CHIARIMENTI di Sandro Tranquilli

Gli importi riportati nei modelli F24 riguardano l'anticipo del saldo 2016 ed i minimi del 2017. Sono determinati in relazione alle informazioni registrate nel database ENPAPI entro il 31 dicembre 2016. In caso di esonero e/o agevolazioni contributive intervenute dopo l'emissione, si consiglia di effettuare comunque il versamento, dal momento che l'importo sarà recuperato in sede di conguaglio, ovvero chiesto eventualmente a rimborso se eccedente il dovuto.

Si ricorda, ad ogni modo, che il pagamento in forma rateale, previsto entro il 10/10/2017, non ha valenza obbligatoria. Pertanto, in caso di omesso o parziale versamento, non sarà assoggettato al regime sanzionatorio ordinario attualmente in vigore (artt. 10 e 11 del Regolamento di Previdenza - Gestione Principale).

L'iscritto ha comunque la possibilità di attendere la determinazione del saldo versando l'intera quota dovuta entro la scadenza fissata per il conguaglio contributivo.

Di seguito, si riporta la tabella riepilogativa delle scadenze contributive:

	tipologia	scadenza valevole ai fini sanzionatori
10 febbraio 2017	acconto	NO
10 aprile 2017	acconto	NO
12 giugno 2017	acconto	NO
10 agosto 2017	acconto	NO
10 ottobre 2017	acconto	NO
11 dicembre 2017	conguaglio	SI